

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito dal legislatore. Questione che era stata sollevata sul presupposto che la disposizione censurata, nel richiamare tutti i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., e quindi anche quello previsto dall'art. 452-*quaterdecies* c.p. (traffico illecito di rifiuti), anche nella sua forma non associativa, finirebbe per far derivare l'effetto automatico della comunicazione antimafia anche in presenza di una condanna per un reato non associativo che non presenti alcun collegamento con l'attività della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2022, n. 118 – Pres. Amato, Red. Zanon

Misure di prevenzione – Comunicazione antimafia – Condanna penale per un reato non avente natura associativa – Automatismo degli effetti della comunicazione antimafia – Questione inammissibile di costituzionalità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#)) “come richiamato dal secondo comma dell'art. 84” del medesimo [d.lgs. n. 159 del 2011](#), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c., promossa in relazione al parametro di cui agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, dal [T.a.r. per il Piemonte, sezione I, con ordinanza 29 aprile 2021, n. 448](#) (oggetto della [News US n. 55 del 16 giugno 2021](#) alla quale si rinvia per approfondimenti in particolare alla lett. e) sulle ragioni del rinvio).

La vicenda contenziosa nella quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità ha origine dalla comunicazione antimafia *ex* art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 emessa nei confronti di una impresa che svolge le attività di prelievo, trasporto e smaltimento di sottoprodotti di origine animale, nonché di raccolta e messa in riserva di olii esausti vegetali, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia.

Tale disposizione estende gli effetti automatici delle misure di prevenzione a tutte le ipotesi di condanna “per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”, e quindi anche per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., in quanto espressamente richiamata (senza alcuna specificazione, in ordine alla natura associativa o meno) proprio dal citato art. 51, comma 3-bis.

La vicenda penale, si è conclusa con sentenza della Corte d'appello (confermativa del giudizio di primo grado), che ha condannato i soci di maggioranza della compagine sociale per il reato di traffico illecito di rifiuti, all'epoca previsto e punito dall'art. 260 del [d.lgs. n. 152 del 2006](#) (recante il codice dell'ambiente), ed oggi confluito, per effetto della novella recata dal [d.lgs. n. 21 del 2018](#), nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.-. Tale condanna – e questo costituisce l'elemento di fatto rilevante che aveva indotto a sollevare la questione di costituzionalità – ha riguardato, tuttavia, una fattispecie di natura non associativa, avulsa, quindi, da qualsiasi collegamento con un'attività di stampo mafioso.

Per effetto di tale condanna, la Prefettura di Alessandria ha disposto la comunicazione antimafia in questione, che è stata impugnata innanzi al T.a.r. per il Piemonte, il quale, con la citata ordinanza n. 448 del 2021, ha sollevato q.l.c., prospettando dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia per violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza.

Il Tribunale rimettente si è soffermato, in particolare, sull’*“automatico effetto interdittivo che la comunicazione antimafia determina”*, il quale risulta *“formulato in modo tale da non permettere alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle peculiarità del caso concreto in tutti quei casi in cui si realizzino le fattispecie ivi previste, tra le quali, appunto, la condanna (ancorché non definitiva, ma confermata in grado di appello) per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale”*.

II. – L'iter argomentativo sulla base del quale la Corte costituzionale è giunta alla declaratoria di inammissibilità delle q.l.c. è così articolato:

- a) nell'ordinanza di rinvio si afferma che la comunicazione antimafia in questione aveva tratto esclusiva giustificazione dalla condanna emessa dalla Corte d'appello nei confronti di alcuni procuratori della società parte del giudizio, per il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, delitto al momento dei fatti previsto dall'art. 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successivamente inserito nel codice penale all'art. 452-*quaterdecies*, per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella

materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della [legge 23 giugno 2017, n. 103](#)”;

b) la disciplina della comunicazione antimafia è contenuta nell'art. 84, comma 2, cod. antimafia secondo cui la *“comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67”*. Quest'ultima disposizione stabilisce:

- b1) al comma 1, che *“[l]e persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere”* una serie di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni e contributi per lo svolgimento di attività professionale o imprenditoriale, puntualmente indicati dalla lettera a) alla lettera h) del medesimo comma 1;
- b2) al successivo comma 2 che l'applicazione in via definitiva della misura di prevenzione comporta la decadenza di diritto da tali licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni ed erogazioni, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;
- b3) al comma 4 la possibilità del tribunale di estendere, con efficacia pari a cinque anni, i divieti e le decadenze in questione ai conviventi con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché alle imprese, associazioni e società e consorzi di cui questi sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi;
- b4) al comma 8 - oggetto di censure - che *“[l]e disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4”*, appena richiamati, *“si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”*. Tale ultima disposizione stabilisce che, quando si tratti dei procedimenti per determinati delitti, consumati o tentati – tra i quali è ricompresa la fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. – le funzioni di pubblico ministero sono assegnate all'ufficio della procura presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e precisamente, in forza dell'art. 102 del d.lgs. n. 159 del 2011, ai magistrati della direzione distrettuale antimafia;

c) quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il T.a.r. per il Piemonte - dopo un'accurata ricostruzione del quadro normativo di riferimento - ha premesso che la documentazione antimafia, nelle due forme della comunicazione e della informazione, *“assolve una funzione cautelare e preventiva volta ad assicurare una difesa anticipata della legalità ed una risposta efficace dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata”*. Mentre l'informazione antimafia (art. 84, comma 3, cod. antimafia) si connota per uno *“spiccato momento di autonomia valutativa da parte del Prefetto»*, chiamato ad attestare la sussistenza o meno di *«eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”*, la comunicazione antimafia (art. 84, comma 2, cod. antimafia) si risolve nella emissione di un provvedimento di *“natura vincolata”*. Un automatismo, aggiunge il giudice *a quo*, *“formulato in modo tale da non permettere alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle peculiarità del caso concreto in tutti quei casi in cui si realizzino le fattispecie ivi previste, tra le quali, appunto, la condanna (ancorché non definitiva, ma confermata in grado di appello) per il reato di cui all'art. 452- quaterdecies del codice penale”*. Tale disposizione, inserita nel titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente:

- c1) sanziona con la reclusione da uno a sei anni *“[c]hiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”*. Si tratta di un reato che, secondo la Corte di cassazione, si configura anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (è citata la sentenza Cass. pen., sez. III, 23 maggio - 28 ottobre 2019, n. 43710, in *Guida al dir.*, 2020, 9, 77, con nota di AMATO);
- c2) non richiede una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva (cfr. Cass. pen., sez. III, 10 - 23 luglio 2008, n. 30847, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2009, 46, con nota di COSTANTINO);
- c3) la fattispecie *“non presuppone necessariamente una struttura associativa”* e, per configurazione e finalità, si distingue dal reato di cui all'art. 416 c.p., quest'ultimo posto a tutela non dell'ambiente, ma dell'ordine pubblico e volto a sanzionare, inoltre, il sodalizio criminale senza che rilevi l'effettiva commissione dei reati programmati. Proprio per queste ragioni, i due delitti possono concorrere (è richiamata, in proposito, Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773, in *Guida al dir.*, 2014, 17, 83, solo massima);

- c4) il giudice *a quo*, inoltre, ha sottolineato che, mentre la giurisprudenza avrebbe dilatato il concetto di “*traffico illecito di rifiuti*” facendovi rientrare anche fattispecie che nulla avrebbero a che vedere con la criminalità organizzata, l’art. 67, comma 8, cod. antimafia, ponendo a presupposto delle misure interdittive il reato in questione, produrrebbe l’effetto di ampliare i confini applicativi della normativa antimafia “*senza garantire un effettivo riscontro in merito alla sussistenza dei requisiti giustificativi della misura stessa*”;
- c5) pur essendo fatto notorio l’interesse mostrato dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso per il settore dei rifiuti (cfr. [sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 30 giugno 2020, n. 4168](#), in *Guida al dir.*, 2014, 17, 83, che ha a tal proposito parlato di «ecomafie»), non si potrebbe da ciò trarre la conclusione che tutti i condannati per il reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p. “*siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalità organizzata*”. Una tale presunzione, secondo la giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi su fattispecie relative alla informazione antimafia, “non può essere assoluta”, tenuto conto degli effetti dirompenti dell’interdittiva (cfr. sentenza del [T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 15 luglio 2014, n. 7571](#) in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 1156);
- c6) l’ancoraggio dell’informazione antimafia ad elementi prefissati dal legislatore ne farebbe infatti un provvedimento fondato “su inammissibili automatismi” (cfr. sentenza del [Consiglio di Stato, sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8883](#));
- c7) il giudice rimettente è consapevole che tali considerazioni hanno riguardo alla informazione antimafia e non alla comunicazione antimafia, ma, aggiunge, che non si dovrebbe trascurare il «*sempre più intenso accostamento tra i due istituti*», dovuto anche all’introduzione – da parte dell’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) – dell’art. 89-*bis* cod. antimafia, secondo cui se il prefetto, in esito alle verifiche richieste per una comunicazione antimafia, accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, adotta una informazione antimafia interdittiva che tiene luogo della comunicazione antimafia. In presenza di una condanna anche non definitiva per il reato di attività organizzate per il traffico illecito

di rifiuti, previsto tra i “delitti-spia” dall’art. 84, comma 4, lettera a), cod. antimafia, l’autorità amministrativa, dunque, anche se richiesta di rilasciare una comunicazione antimafia, emetterebbe una informazione antimafia all’esito di una valutazione discrezionale della condanna in questione, quale mero indice di collusione con ambienti della criminalità organizzata;

d) ciò premesso la Corte ha dichiarato, in primo luogo, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale incentrate sull’asserita lesione **degli** artt. 38, 25 e 27 Cost.;

d1) quanto alla questione sollevata in riferimento all’art. 38 Cost., la censura è stata ritenuta non sorretta da argomentazioni che consentano di apprezzarne la pertinenza nella fattispecie (in termini, sulla omessa illustrazione dei motivi di censura riferiti all’art. 38 Cost., cfr. [sentenza n. 178 del 2021](#), oggetto della [News US n. 76 del 21 settembre 2021](#) per la quale vedi *infra* § e). In generale, sull’inammissibilità per difetto di motivazione e sulla non manifesta infondatezza, tra le molte, si citano le sentenze n. 213 del 2021 (in *Rep. Foro it.*, 2021, *Esecuzione per consegna o rilascio*, in *Guida al dir.* 2021, fasc. 47, 54, con nota di CHIESI) e n. 126 del 2018 (in *Rep. Foro it.*, 2019, *Ambiente (tutela dell’)*, n. 105); nonché l’ordinanza n. 224 del 2021 in *Riv. pen.* 12/21, *Reato Cause di non punibilità Particolare tenuità del fatto Procedimento innanzi al giudice di pace* di DE GIOIA V.);

d2) le censure relative all’asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost. sono prive di adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza (cfr. sentenze della [Corte cost. n. 197 del 2021](#) e [n. 222 del 2019](#), quest’ultima in *Rep. Foro it.* 2019, *Cosa giudicata penale*, n. 16, in *Giur. costit.* 2019, 2642, con nota di SCOLETTA, in *Cass. pen.* 2020, 588, in *Cass. pen.* 2020, 1916 (m), con nota di CALAVITA), posto che l’ordinanza accenna alla circostanza che, nel caso di specie, la comunicazione interdittiva determinerebbe un “*aggravio del trattamento sanzionatorio*”, ma non tiene conto della giurisprudenza amministrativa (si veda, in particolare, [Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 6 aprile 2018, n. 3](#) in *Foro it.*, 2018, III, 317 con nota di G. D’ANGELO, nonché [oggetto della News US del 12 aprile 2018](#)) –che ha qualificato quelle derivanti dalla documentazione antimafia come misure di carattere anticipatorio cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio;

d3) quanto alle censure incentrate sulla violazione dell’art. 3 Cost. (rispetto alla quale l’asserita lesione dell’art. 41 Cost. si presenta come questione

“ancillare”), sebbene risultino ampiamente motivate, lo scrutinio di merito risulta precluso a causa della perplessità e della contraddittorietà della motivazione contenuta nell’ordinanza di rimessione, che si snoda lungo due percorsi tra loro non conciliabili;

- d4) da un primo punto di vista, l’ordinanza di rimessione ha chiesto di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui ricomprende il reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p. pure nella sua forma non associativa, anche quando, dunque, lo stesso delitto non concorra con il reato di associazione per delinquere. In tal caso, la strategia d’attacco alla disposizione censurata ha l’obbiettivo di rimuovere dal novero dei reati richiamati da tale disposizione – ricompresi nell’elenco recato dall’art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. – quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto realizzato in forma non associativa. Si tratterebbe, perciò, di una sentenza di accoglimento parziale, che inibirebbe, quanto al reato citato (in quanto commesso in forma non associativa), l’operatività del richiamo all’art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. operato dalla disposizione direttamente censurata.

Dall’eventuale sentenza di accoglimento fondata su un simile percorso argomentativo deriverebbe che, in virtù dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, non sarebbe consentita l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva quando la condanna per il reato di traffico illecito di rifiuti, confermata almeno in appello, non contempri, appunto, anche il concorso con il reato di cui all’art. 416 c.p.-;

- d5) secondo questa “prima prospettiva”, dunque, l’automatismo censurato nella disposizione oggetto delle questioni di legittimità costituzionale dovrebbe essere sostituito, per così dire, da un automatismo di segno opposto: il dato oggettivo sulla cui base stabilire se la comunicazione interdittiva vada emessa, o meno, sarebbe, infatti, la sentenza che pronuncia la condanna. In questo caso, semmai, la condotta rientrante nell’art. 452-*quaterdecies* c.p. potrebbe rilevare, sostiene il rimettente, quale “reato-spia” ai sensi della disciplina sulla informazione antimafia, e perciò concorrere a sostenere la valutazione del prefetto circa la sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
- d6) da un “secondo punto di vista”, tuttavia, la stessa ordinanza di rimessione propone anche, sulla base di una diversa argomentazione, di dichiarare

costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., debba essere valutata in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo criminale;

- d7) in modo diverso da quanto accadrebbe secondo la prima prospettiva, l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011 dovrebbe dunque essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, in caso di condanna per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, una valutazione in concreto circa l'effettiva connessione dei condannati con fenomeni criminali associativi.

In questa seconda prospettiva, l'ordinanza di rimessione non mira a "sostituire" l'automatismo censurato con uno di segno opposto, ma (sulla base della [sentenza n. 24 del 2020 della Corte costituzionale](#), richiamata dal rimettente, in *Foro it.*, 2020, I, 1106) ha invece lo scopo di introdurre, con riferimento allo specifico reato previsto all'art. 452-*quaterdecies* c.p. – ma secondo una logica "espansiva", che ben potrebbe riguardare altri reati ricompresi dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. – il compimento di un'attività valutativa da esercitarsi sulla sentenza di condanna;

- d8) tuttavia di tale attività discrezionale non sono stati del tutto chiariti i presupposti e l'oggetto; ovvero se alla pubblica amministrazione sia sufficiente verificare (come avverrebbe in base al primo percorso argomentativo) la sussistenza di una condanna per il reato anche in forma associativa, alla luce delle oggettive risultanze giudiziarie. Oppure se sia richiesto all'autorità prefettizia l'esercizio di una attività discrezionale ancora più penetrante che, a prescindere dalle risultanze della sentenza, in caso di condanna per il reato in questione valuti comunque, in concreto, la sussistenza delle condizioni per emettere una comunicazione interdittiva. In particolare, non è chiaro se la discrezionalità, che si ritiene necessario restituire all'autorità amministrativa per effetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale, sia quella propria della disciplina dell'informazione antimafia o una "nuova" discrezionalità, da ricostruire nello specifico ambito della comunicazione antimafia;

- d9) le irrisolte e diverse prospettive argomentative hanno indotto la Corte (che ha negato di poter essere chiamata a scegliere tra esse) a dichiarare la inammissibilità delle predette censure, richiamando al riguardo i propri

precedenti (cfr. sentenze n. [159 del 2021](#), in *Rep. Foro it.*, 2021, *Circolazione stradale*; *idem*, n. [123 del 2021](#) in *Rep. Foro It.*, 2021, *Sicilia*, in Mass. red., in *Riv. giur. edilizia* 2021, I, 1116; *idem*, n. [254 del 2020](#), in *Riv. giur. lav.* 2021, II, 205 (m), con nota di AIELLO, in *ADL* 2021, 403, con nota di PAREO; *idem*, n. [153 del 2020](#), in *Giur. costit.* 2020, 1737, con nota di SCOCA, in *Riv. giur. edilizia* 2020, I, 1126, in *Riv. giur. edilizia* 2020, I, 747; *idem*, n. [175 del 2018](#) in *Bollettino trib.* 2018, 1467, con nota di CARNIMEO, in *Corriere trib.* 2019, 34 (m), con nota di BRUZZONE, in *Riv. dir. trib.* 2019, II, 29, con nota di D'AYALA VALVA, FIORENTINI, in *Giur. costit.* 2018, 1873, con nota di CAPONI, *idem* n. 247 del 2015, in *Foro it.* 2016, I, 405, in *Riv. nel diritto* 2016, 735 (m), con nota di DE SANCTIS, in *Foro amm.* 2015, 3048, in *Giornale dir. amm.* 2016, 345 (m), con nota di GIANNELLI).

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- e) come rilevato nella decisione in commento (v. *supra* punto d1) la Corte costituzionale è già intervenuta in relazione all'art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia (di cui al d.lgs. n. 159 del 2011) con sentenza 30 luglio 2021, n. 178 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione laddove è prevista l'applicazione automatica dell'interdittiva antimafia anche nell'ipotesi della commissione di un reato non associativo (come la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis c.p.), e quindi del tutto avulso dai circuiti criminali mafiosi, a causa dell'intrinseca irragionevolezza che ciò determina;
- f) in materia di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale si veda, da ultimo, [Corte costituzionale, sentenza 18 febbraio 2022, n. 36](#) (oggetto della [News US n. 25 del 7 marzo 2022](#) alla quale si rinvia in particolare al § c per le regioni della decisione), che ha dichiarato inammissibili le q.l.c. - sollevate con riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi 2, lett. l), e 3 Cost. - dell'art. 1, comma 2, e dell'allegato piano socio sanitario regionale 2019-2023 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (piano socio-sanitario regionale 2019-2023);
- g) sulle varie fattispecie di inammissibilità, si vedano anche:
 - g1) [News US n. 73 del 10 settembre 2021](#), a Corte cost., [22 luglio 2021, n. 162](#), alla quale si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni della Corte:

al § i), sul presupposto della rilevanza nella q.l.c. nelle sue diverse declinazioni; al § j), sulla non disapplicabilità da parte del giudice di un atto avente forza di legge anche quando è contestualmente sollevato incidente di costituzionalità; al § k), per riferimenti dottrinali;

- g2) [News US n. 94 del 3 settembre 2020](#), a [Corte cost., 23 luglio 2020, n. 160](#) (in *Foro it.*, 2021, I, 756), alla quale si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni della Corte: al § o), sulla motivazione della non manifesta infondatezza solo *per relationem*;
- g3) [News US n. 95 del 3 settembre 2020](#), a [Corte cost., 20 luglio 2020, n. 153](#), alla quale si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni della Corte: ai §§ i), j) e k) sul requisito della "rilevanza" nel giudizio di costituzionalità;
- g4) [News US n. 63 dell'8 giugno 2020](#), a [Corte cost., 27 maggio 2020, n. 99](#) (in *Foro it.*, 2020, I, 2197), alla quale si rinvia, spec. §§ a), per l'esame delle argomentazioni della Corte con riferimento al requisito della rilevanza in relazione al rapporto tra la giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario;
- g5) [News US n. 28 del 13 marzo 2020](#), a [Corte cost., 21 febbraio 2020, n. 30](#), alla quale si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni della Corte che ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata in relazione alla norma regionale veneta con cui è stato previsto, in deroga ai parametri di cui al d.m. 1444 del 1968, che le altezze degli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione possano essere incrementate sino al 40% dell'edificio esistente: al § k), in merito al requisito della rilevanza della questione nel giudizio di costituzionalità;
- g6) [News US n. 20 del 21 febbraio 2020](#), a [Corte cost., 7 febbraio 2020, n. 13](#) (in *Foro it.*, 2020, I, 1484), alla quale si rinvia, oltre che per l'esame delle argomentazioni della Corte, che ha dichiarato inammissibili le q.l.c. sollevate dal Consiglio di Stato in sede consultiva relative alla deroga delle distanze legali sancita dalla legge urbanistica n. 12 del 2005 della Regione Lombardia: al § e), sul requisito della rilevanza della questione nel giudizio di costituzionalità;

h) in materia di interdittiva antimafia si segnalano, infine, le seguenti decisioni:

- h1) sulla qualificazione dell'effetto della misura interdittiva antimafia in termini di incapacità di contrarre (o incapacità legale di contrarre) con la pubblica amministrazione da parte del soggetto destinatario del provvedimento, limitatamente alla giurisprudenza successiva all'emanazione del d.lgs.6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia), v. [Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343](#), *idem*, [12 marzo 2018, n. 1562](#), *idem*, [30 dicembre 2017, n. 6195](#); *idem*, [sez. V 10 ottobre 2017, n. 4680](#); *idem*, [sez. III 10 aprile 2017, n. 1657](#), *idem*, [22 marzo 2017, n. 1312](#); *idem*, [sez. IV 20 luglio 2016, n. 3247](#) (secondo cui nel caso di informativa interdittiva successiva alla stipula del contratto d'appalto si configura "l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione"), tutte in www.giustizia-amministrativa.it; nonché [Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4602](#), in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Mafia e criminalità organizzata*, n. 41; *idem*, [sez. III 11 settembre 2015, n. 4251](#), in www.giustizia-amministrativa.it;
- h2) per l'affermazione secondo cui la misura interdittiva antimafia comporta che un imprenditore — pur dotato di adeguati mezzi economici e organizzazione — non risulti "affidabile" (nel senso che non meriti la fiducia delle istituzioni) e, dunque, non possa essere titolare di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o degli altri titoli abilitativi individuati dalla legge, v. [Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2018, n. 971](#), *idem*, [sez. VI 3 ottobre 2017, n. 4598](#), *idem*, [sez. III 31 agosto 2016, n. 3754](#), in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Mafia e criminalità organizzata*, n. 23; *idem*, [22 giugno 2016, n. 2774](#), in *Rep. Foro it.*, voce *Contratti pubblici*, n. 445; *idem*, [3 maggio 2016, n. 1743](#), in *Rep. Foro it.*, voce *Mafia e criminalità organizzata*, n. 39;
- i) in materia di interdittiva antimafia si segnala in dottrina, per una articolata ricostruzione dell'istituto nel quadro della documentazione antimafia, M. MAZZAMUTO, *Profili di documentazione amministrativa antimafia*, in www.giustamm.it, n. 3-2016.